


Editoriale

Cosa si rischia con questo vuoto di governo



Ci siamo lasciati nel 2012 con l'idea di ritrovarci in questa primavera con un nuovo Governo, pienamente legittimato dal risultato delle elezioni, cui chiedere alcuni interventi chiari.

Invece ciò non è stato. Il risultato elettorale ci consegna un Senato diviso in 3 blocchi, senza alcuna maggioranza, con il Governo Monti in prorogatio e senza concreti poteri a più di un mese dalle elezioni.

Molti sono i dossier aperti, che elenchiamo nell'attesa che la classe politica possa responsabilmente farsene carico.

Esodati

Allo stato siamo con il fiato sospeso. La difficoltà è nata per l'incremento improvviso dell'età pensionabile e la stiamo seguendo, di contingente in contingente, sino alla completa soluzione del problema. Il prossimo esecutivo se ne dovrà occupare seriamente, magari ascoltando le indicazioni delle parti sociali.

Mercato del lavoro

Con la riforma del lavoro si voleva lottare contro la precarietà intervenendo sulla flessibilità in entrata. Gli effetti della riforma sul mercato del lavoro vanno tuttavia monitorati, soprattutto sul versante del rischio di riduzione delle tutele degli occupati che, in questo periodo di crisi, rischia di incrementare il tasso di disoccupazione, con scarse possibilità di reimpiego. Su questo versante, poi, è cruciale continuare a sostenere gli oneri degli ammortizzatori sociali.

La Covip è ora senza presidente

Dopo il «minuetto» sulla Covip dell'estate 2012, ora il problema è la mancanza del Presidente. Scaduto il mandato di Finocchiaro – e con i mandati del «nostro» Stanghini e del commissario Tarelli agli sgoccioli – vi è il rischio di un vuoto di controllo che non possiamo permetterci. Anche su questo è essenziale mettere mano.

Busta arancione e campagna informativa istituzionale. Troppo tardi!

Nonostante i proclami, solo ora sembra che stia partendo una qualche forma di informazione istituzionale rivolta ai cittadini. Peccato che si apprende che la «busta arancione» riguarderà solo chi è nato prima del 1955. In pratica non avrà alcuna utilità pratica, visto che la funzione della «busta arancione» sarebbe quella di stimare la pensione per consentire di valutare per tempo opportune scelte di risparmio...se la simulazione arriva alla vigilia della pensione, è chiaro che non serve a nulla!

C'è tanto da fare e l'auspicio è che il vuoto di potere che si è venuto a creare dopo le elezioni sia colmato quanto prima per occuparsi di queste – e tante altre – questioni, con l'apporto delle parti sociali, nell'interesse dei cittadini.

In questo numero

Cosa si rischia con questo vuoto di governo	Pag. 1
Tobin tax: esclusi i fondi pensione	Pag. 2
Il corso professionalizzante scade dopo	Pag. 2
Revisione legale a revisore esterno: come revocare l'incarico	Pag. 2
Pignoramento e fondo pensione: come comportarsi?	Pag. 3



Tobin tax: esclusi i fondi pensione

Dopo le inequivoche indicazioni della legge di Stabilità (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) che esclude dall'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin tax all'italiana, commi 491-500) i fondi pensione (cfr. comma 494, lett. c), arrivano le indicazioni di dettaglio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzet-

ta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013. Il decreto stabilisce le modalità di attuazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie ed il relativo elenco delle società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro. Qualche apertura all'applicazione – futura – di questa imposta anche ai fondi pensione deriva dal dibattito comunitario. Uilca News vi terrà aggiornati.



Il corso professionalizzante scade dopo

Con la risposta a quesito di febbraio 2013, la Covip chiarisce che il decorso del termine di 3 anni di validità dei corsi professionalizzanti di cui al D.M. 79/07 è interrotto finché si riveste una carica in un Consiglio di Amministrazione e ridecorre dalla cessazione dell'incarico.

Conseguentemente, il consigliere che ha sostenuto un corso professionalizzante ed è entrato in consiglio con la lett. g), qualora non maturi i 3 anni nel consiglio, avrà ancora 3 anni per poter entrare in un nuovo CdA con la lett. g).



Revisione legale a revisore esterno: come revocare l'incarico

Come noto, il D.Lgs. 39/2010 ha modificato la disciplina della revisione legale dei conti, che è stata oggetto degli Orientamenti Covip del 31 marzo 2011.

In pratica per un fondo pensione è possibile attribuire l'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale o in alternativa a un revisore esterno. Il decreto 39 prevede che chi fa ricorso a revisori esterni debba stabilire nello statuto che l'incarico di revisione è conferito dall'assemblea, su propo-

sta motivata dell'organo di controllo. Parallelamente si è stabilito (art. 13, comma 3 del decreto 39) che in caso di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa, l'organo di controllo dovrà presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l'assemblea possa, contestualmente alla revoca deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore.

Il D.M. Economia 28 dicembre 2012, n.

Revisione legale a revisore esterno: come revocare l'incarico (segue da pag. 3)

261 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio scorso) specifica i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, al fine di evitare abusi e garantire una presenza costante di un revisore incaricato.

In pratica, nel caso in cui il fondo pensione abbia assegnato l'incarico di revisione legale a un revisore esterno, è possibile revocare l'incarico solo per giusta causa. Non costituiscono giusta causa le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Per la revoca occorre che il CdA comunichi per iscritto al revisore legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. L'assemblea, a sua volta, acquisite le osser-

vazioni formulate dal revisore e sentito il collegio sindacale, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore.

Anche le dimissioni devono essere motivate da una delle circostanze indicate nel D.M. 261/2012 (es. mancato pagamento del corrispettivo, grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, conseguimento del diritto al pensionamento del revisore) e vanno formulate in tempi e modi idonei a consentire al fondo pensione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico. Della cessazione dell'incarico deve essere informata la Ragioneria Generale dello Stato.



Pignoramento e fondo pensione: come comportarsi?

Relativamente alla pignorabilità della posizione di previdenza complementare occorre considerare *in primis* la disposizione della normativa di settore dettata all'art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005.

Da tale dato normativo si evince che la posizione in fase di accumulo è intangibile, mentre le prestazioni in capitale o in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono pignorabili nei limiti di 1/5. Le anticipazioni per cause diverse dalle spese sanitarie e i riscatti sono pignorabili senza alcun limite.

Quando la posizione è da intendersi in fase di accumulo e quindi intangibile?

Il montante che si versa al fondo rientra nel patrimonio del fondo stesso, ciò significa che non è nella disponibilità dell'iscritto né è ag-

gredibile da parte dei creditori dello stesso.

Le risorse economiche corrispondenti alla posizione previdenziale diventano cedibili sequestrabili e pignorabili se è stata avanzata richiesta di prestazione da parte dell'iscritto (Cfr. Orientamenti Covip in materia di prestazioni 28 giugno 2006 e 30 maggio 2007).

Altro dato fondamentale da considerare è che il pignoramento è un atto che si inserisce nell'ambito della procedura esecutiva disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Pertanto il fondo pensione che riceva la notifica di un pignoramento relativo ad una posizione di previdenza complementare deve attenersi ai dettami della normativa che regola la procedura esecutiva.

Pignoramento e fondo pensione: come comportarsi? (segue da pag. 3)

In particolare rileva il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. (il fondo pensione è il terzo, debitore a sua volta del risparmio previdenziale dell'aderente, che è il debitore pignorato).

Il pignoramento deve essere indirizzato espressamente al fondo pensione. Infatti non produce alcun effetto vincolante sulla posizione la comunicazione del legale del creditore precedente che informi il fondo del pignoramento notificato al datore di lavoro (salvo i fondi interni).

Effettuata la notifica del pignoramento, il giudice fissa un'udienza in occasione della quale il fondo rende la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. riguardante la disponibilità del fondo pensione terzo pignorato a mettere a disposizione del creditore precedente le somme di cui è debitore nei confronti dell'aderente.

La dichiarazione di terzo può essere resa anche attraverso invio, al creditore precedente, di raccomandata A/R o PEC da parte del fondo, personalmente o attraverso legale dotato di procura speciale.

Nella dichiarazione di terzo il fondo comunica: a) la posizione in fase di accumulo è intangibile ex art. 11 comma 10 D.Lgs. 252/2005; b) se è stata avanzata richiesta di prestazione da parte dell'aderente, il fondo comunica le somme corrispondenti al credito previdenziale dell'iscritto pignorato, indicando se si tratta di prestazione o anticipazione, nonché i limiti

di pignorabilità previsti dalla legge.

Nella dichiarazione di terzo il fondo dovrà anche comunicare eventuali altri vincoli che gravano sull'iscritto pignorato: cessione del quinto o delega di pagamento già notificate al fondo, nonché sequestri o altri pignoramenti che abbiano ad oggetto la stessa posizione di previdenza complementare.

Ricevuta la notifica, occorre, in ogni caso, vincolare la posizione per l'importo indicato nell'atto di pignoramento aumentato della metà. Quindi sarà necessario bloccare ogni erogazione anche in presenza di richieste dell'aderente o di una finanziaria dotata di delega al riscatto, e attendere la pronuncia del giudice che definisce la procedura esecutiva. La decisione del giudice potrà essere una delle seguenti:

- ordinanza di assegnazione somme che sarà notificata al fondo e in tal caso il fondo dovrà corrispondere le somme indicate;
- pronuncia che accerti la non assoggettabilità delle somme all'esecuzione forzata se il giudice dà seguito alla dichiarata intangibilità della posizione in fase di accumulo;
- declaratoria di estinzione dell'esecuzione in caso di inattività o mancata comparizione del creditore precedente.

Sarà onere del fondo verificare l'estinzione della procedura tramite un controllo effettuato direttamente presso la cancelleria del Tribunale.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

**SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL.06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it